SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE)
DEL 7 GIUGNO 1972[1]

Luisa Sabbatini Bertoni
contro Parlamento europeo

Causa 20-71

Massime

Dipendenti — Indennità di dislocazione — Matrimonio — Conservazione dell'indennità — Condizioni — Qualità di «capofamiglia» — Disparità di trattamento dei dipendenti di sesso maschile rispetto a quelli di sesso femminile — Inammissibilità
(Statuto del personale delle CC.EE., allegato VII)

La perdita dell'indennità di dislocazione in caso di matrimonio, che può essere giustificata nel caso in cui questa modifica dello stato civile sia tale da far cessare lo stato di «dislocazione»; dev'essere tuttavia retta da criteri uniformi, indipendenti dal sesso degl'interessati.

Subordinando la conservazione dell'indennità all'acquisto della qualità di «capofamiglia» — quale è definita dall'art. 1, n. 3, dell'allegato VII — lo statuto ha quindi stabilito un'arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti.

Nella causa 20-71

LUISA BERTONI IN SABBATINI, dipendente del Parlamento europeo, residente in Soleuvre (Granducato del Lussemburgo), con l'avv. Marcel Grégoire, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avv. Tony Biever, 83, boulevard Grande-Duchesse Charlotte,

ricorrente,

contro

PARLAMENTO EUROPEO, rappresentato dal segretario generale sig. Hans Robert Nord, in qualità di agente, assistito dall'avvocato domiciliatario Alex Bonn, del foro di Lussemburgo, 22, Côte d'Eich,

convenuto,

causa avente ad oggetto l'annullamento di due decisioni del Parlamento europeo, con le quali è stata tolta alla ricorrente l'indennità di dislocazione,

1 — Lingua processuale: il francese.

LA CORTE (Seconda Sezione);

composta dai signori: H. Kutscher, presidente di Sezione; A. Trabucchi e P. Pescatore (relatore), giudici;

avvocato generale: K. Roemer,
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

I — Gli antefatti

La signa Luisa Bertoni, cittadina italiana, veniva assunta dal Parlamento europeo il 1° gennaio 1960.

Al momento dell'assunzione, le veniva riconosciuto il diritto all'indennità di dislocazione prevista dall'art. 69 dello statuto del personale, indennità che, a norma dell'art. 4, n. 1, lettera a), dell' allegato VII dello stesso statuto, spetta al dipendente

«— che non ha e non ha mai avuto la nazionalità dello Stato sul cui territorio europeo è situata la sede di servizio e

— che non ha, abitualmente, abitato o svolto la sua attività professionale principale sul territorio europeo di detto Stato durante il periodo di cinque anni che scade sei mesi prima della sua entrata in servizio . . . »

Il 4 novembre 1970, la sig.ra Bertoni sposava il sig. Sereno Sabbatini, che non è dipendente delle Comunità.
Il 17 novembre 1970, il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento europeo comunicava alla sig.ra Sabbatini Bertoni che, a causa del matrimonio, essa aveva perso il diritto all'indennità di dislocazione, dalla data del 1° dicembre 1970, in conformità all'art. 4, n. 3, dell' allegato VII dello statuto, il quale dispone che

«il funzionario perde il diritto all' indennità se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfi alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capo famiglia.»

Il 15 febbraio 1971, la sig.ra Sabbatini Bertoni chiedeva al direttore generale dell'amministrazione del Parlamento europeo di revocare la decisione che la privava del diritto all'indennità di dislocazione.
Il 24 febbraio 1971, il direttore generale dell'amministrazione del Parlamento comunicava alla sig.ra Sabbatini Bertoni che, attenendosi allo statuto in vigore, egli non poteva accogliere la domanda.

II — Il procedimento

Il ricorso è pervenuto in cancelleria il 26 aprile 1971.
La fase scritta del procedimento si è svolta ritualmente.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
Con ordinanza 3 dicembre 1971, la Corte (Seconda Sezione) ha riunito la presente causa a quella 32/71 (Monique Bauduin in Chollet contro Commissione delle Comunità europee) ai fini della trattazione orale.
Con ordinanza 13 gennaio 1972, il Presidente della Corte ha incaricato l'avvocato generale Karl Roemer di sostituire, nelle cause riunite 20-71 e 32-71, l'avvocato generale A. Dutheillet de Lamothe, deceduto.
Le parti hanno svolto le loro difese orali all'udienza del 20 gennaio 1972.
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 24 febbraio 1972.

III — Le conclusioni delle parti

La *ricorrente* conclude che la Corte voglia:

a) annullare la decisione della controparte (notificatale il 17 novembre 1970) secondo la quale, in seguito al suo matrimonio, dal 1° dicembre 1970 essa ha perso il diritto all'indennità di dislocazione, dato che il marito risiede a Lussemburgo sin dalla nascita;

b) annullare la decisione della controparte (notificatale il 24 febbraio 1971), che respinge il reclamo da lei proposto, il 15 febbraio 1971, contro da decisione sub a);

c) statuire che, malgrado il matrimonio, essa conserva ed ha sempre conservato il diritto all'indennità di dislocazione, a norma dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto del personale;

d) condannare la controparte alle spese.

Il *convenuto* conclude che la Corte voglia:

a) disattendere tutti i motivi dedotti dalla ricorrente e respingere il ricorso;

b) statuire sulle spese secondo le norme vigenti.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

I mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

A — Illegittimità dell'art. 4 n. 3 dell'allegato VII dello statuto

La *ricorrente* sostiene che l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, sul quale sono fondate le decisioni impugnate, è illegittimo: esso è infatti in contrasto sia col principio giuridico generale che esclude qualsiasi discriminazione basata sul sesso, e prescrive la parità di retribuzione fra uomini e donne, sia con l'art. 119 del trattato CEE, che sancisce il principio dell'uguaglianza di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile.

a) In particolare, la Corte di giustizia ha il compito di garantire il rispetto dei principi generali del diritto, senza che questi debbano necessariamente costituire oggetto di una norma concreta. I principi generali del diritto sono opponibili agli atti emanati dalle istituzioni comunitarie; essi hanno la loro fonte non solo nel diritto comunitario scritto o non scritto, ma anche nel diritto internazionale e nei principi che si possono desumere dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Non può esservi alcun dubbio sull'esistenza, nel diritto comunitario, del principio giuridico generale che sancisce la parità dei sessi per quanto riguarda la retribuzione, in senso lato, del lavoratore.

b) Lo stesso principio è inoltre sancito da vari testi concreti, come la convenzione n. 100 (1951) dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la risoluzione 30 dicembre 1961 della conferenza degli Stati membri della Comunità e l'art. 119 del trattato CEE.
L'art. 119, in particolare, proclama il principio della parità di retribuzione fra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, intendendo per «retribuzione» non solo «il salario o stipendio normale», ma anche «tutti gli altri van-

taggi pagati direttamente o indirettamente ... dal datore di lavoro al lavoratore in ragione dell'impiego di quest'ultimo». Ora, è incontestabile che l'indennità di dislocazione, ai sensi della suddetta norma, fa parte della retribuzione.

c) Nel prevedere che «il funzionario perde il diritto all'indennità (di dislocazione) se, contraendo matrimonio con una persona che alla data del matrimonio non soddisfi alle condizioni per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capofamiglia», l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto crea una flagrante discriminazione tra il dipendente di sesso maschile e quello di sesso femminile che si trovino in un'identica situazione. La circostanza che la conservazione del diritto all'indennità è legata alla qualità di capofamiglia porta a risultati diversi a seconda del sesso; lo statuto, infatti, (art. 1, n. 3, lettera a) dell'allegato VII) considera de jure il dipendente coniugato di sesso maschile come capofamiglia, mentre il dipendente coniugato di sesso femminile è considerato tale solo in casi del tutto eccezionali. Questo collegamento è assolutamente artificiale, in quanto l'indennità di dislocazione si giustifica con le modifiche intervenute nelle condizioni di vita del dipendente ed è destinata a compensare le maggiori spese che implica per lui il mantenimento dei rapporti familiari, patrimoniali, ecc., nel paese d'origine, rapporti che non si estinguono affatto col matrimonio. La qualità di capofamiglia — nozione che del resto non è più ammessa dal diritto civile di quattro degli Stati membri della Comunità — è irrilevante riguardo alle conseguenze materiali, familiari, psicologiche e affettive della dislocazione. L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto subordina quindi la corresponsione dell'indennità di dislocazione ad un elemento del tutto estraneo a quest'ultima nozione, determinando una flagrante discriminazione a danno dei dipendenti di sesso femminile.
D'altra parte, rispondendo ad un'interrogazione parlamentare, la stessa Commissione ha ammesso che il collegamento stabilito fra diritto all'indennità di dislocazione e qualità di capo famiglia porta di fatto, per quanto riguarda la concessione di detta indennità, a risultati diversi secondo il sesso. Ora, dato il principio dell'uguaglianza, una differenza di trattamento è giuridicamente ammissibile solo qualora esista una fondata relazione tra i criteri distintivi prescelti e le varie norme applicate, il che non si verifica nella fattispecie.
Non si può tollerare che le istituzioni comunitarie, le quali hanno il compito di far cessare le discriminazioni a danno dei lavoratori di sesso femminile, ancora ammesse dalle leggi nazionali in materia di retribuzioni, applichino ai propri dipendenti un testo che manifestamente sancisce le stesse discriminazioni.
Nel corso della fase orale, il *convenuto* ha messo in dubbio la ricevibilità di questo primo mezzo d'impugnazione. Il Parlamento ha semplicemente applicato una norma statutaria di cui non è l'autore; poiché il controllo sulla legittimità di tale norma esula dai suoi poteri, sorge il problema del se esso possa essere citato in una causa vertente su una questione del genere.
Ci si può chiedere inoltre se la ricorrente non abbia superato i limiti posti dall'art. 91 dello statuto per i ricorsi dei dipendenti.

In ogni caso, il mezzo d'illegittimità dedotto dalla ricorrente è infondato, sia in diritto che in fatto.

a) La Corte di giustizia garantisce la tutela dei diritti fondamentali, «informata alle tradizioni costituzionali comuni degli stati membri»; ora, il «principio giuridico generale» invocato dalla ricorrente non è sancito espressamente dalle leggi fondamentali dei sei Stati membri delle Comunità, né si ricava dalle loro legislazioni. Al contrario, lo status della donna sposata è variamente disciplinato, a seconda degli ordinamenti nazionali, che non hanno affatto abolito qualsiasi differenziazione fra i diritti e gli obblighi del marito e quelli della moglie.

b) Lungi dal proclamare il principio dell'uguaglianza fra uomini e donne, il trattato si limita ad ammetterla — all'

art. 119, norma comunitaria di carattere sociale — in un particolare settore e in vista di una precisa finalità.

c) L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto non attribuisce alcun privilegio ai dipendenti di sesso maschile; il ricorso è quindi diretto piuttosto contro l'art. 1 dell'allegato VII, che definisce la qualità di capofamiglia, e al quale fa rinvio l'art. 4, n. 3.
L'eccezione d'illegittimità, in quanto diretta contro l'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, è perciò infondata in fatto.
In diritto, va rilevato che l'istituto e la nozione di capo famiglia, accolti dallo statuto e riconosciuti altresì dagli ordinamenti interni della maggioranza degli Stati membri, non creano affatto una discriminazione fra i sessi: essi sono intesi a garantire, non già la supremazia di un coniuge sull'altro, bensì la gestione degli interessi della famiglia da parte di uno dei coniugi. Lo statuto rispecchia semplicemente, senza crearla, una disparità fra la situazione legale del marito e quella della moglie, che deriva dalla disciplina dello status giuridico della donna sposata, basato sulle norme interne relative alla nazionalità, al regime matrimoniale e familiare, ai rapporti fra i coniugi e ai diritti ed obblighi di questi nel matrimonio.
D'altra parte, la norma criticata tiene perfettamente conto della finalità dell'indennità di dislocazione: lo statuto parte giustamente dal presupposto che il fatto di creare, mediante il matrimonio, una nuova famiglia, il cui capo non possiede i requisiti per fruire dell'indennità di dislocazione, fa cessare ogni giustificazione del diritto all'indennità stessa.

B — Violazione dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto

In subordine, la *ricorrente* sostiene che le decisioni impugnate sono basate su un'interpretazione errata dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto, e ne costituiscono quindi una violazione. Detta norma, infatti, contempla esclusivamente l'ipotesi del matrimonio fra un dipendente delle Comunità ed un altro dipendente che, alla data del matrimonio, non possieda i requisiti per la corresponsione dell'indennità di dislocazione.

a) La questione relativa al se una persona possegga o meno, ad un dato momento, i requisiti per percepire l'indennità di dislocazione può sorgere, per definizione, solo nei confronti di dipendenti delle istituzioni comunitarie. La terminologia usata nell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII non è affatto decisiva. Il primo dei requisiti necessari per fruire dell'indennità è il fatto di prestare servizio presso le Comunità; le altre condizioni risultano irrealizzabili per una persona estranea alle Comunità, a meno di non travisare i testi e di non interpretarli arbitrariamente.

b) Ai nn. 2 e 3 dell'art. 4 dell'allegato VII, lo statuto ha inteso prendere in considerazione e disciplinare due diverse ipotesi: il n. 2 riguarda il matrimonio di due dipendenti delle Comunità, che abbiano entrambi diritto all'indennità di dislocazione, mentre il n. 3 contempla il matrimonio di due dipendenti, uno dei quali non ha diritto all'indennità in questione.

c) L'art. 4, n. 3, in quanto deroga a una norma generale, va interpretato restrittivamente; in tal modo, del resto, si limiterebbero gli effetti quanto meno profondamente iniqui di questa disposizione nei confronti dei dipendenti di sesso feminile.

Alla tesi della ricorrente, il *convenuto* oppone quanto segue:

a) Il parallelismo che la ricorrente pretende istituire fra il n. 2 e il n. 3 dell'art. 4 dell'allegato VII dello statuto è in contraddizione con la lettera stessa di tali disposizioni: con il termine «persona», non abituale nello statuto, l'art. 4, n. 3, ha inteso sottolineare ch'esso non si riferisce soltanto ai dipendenti delle Comunità, bensì a qualsiasi altra persona.
Nulla vieta di accertare se una persona estranea alle Comunità possieda i requisiti (nazionalità, residenza, attività professionale, esercizio di determinate funzioni) richiesti dall'art. 4, n. 1, dell'alle-

gato VII per la corresponsione dell'indennità di dislocazione.

b) L'art. 4, n. 3, dell'allegato VII non stabilisce una deroga ad una norma generale; il problema della concessione dell'indennità di dislocazione è disciplinato dall'art. 4 nel suo complesso.

c) La soluzione che si desume dalla lettera dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII è imposta dalla finalità dell'indennità di dislocazione; non si può quindi parlare di iniquità degli effetti derivanti dall'applicazione di questa norma.

D'altra parte, le disposizioni statutarie vanno applicate letteralmente e in modo coerente.

d) La tesi della ricorrente dà adito essa stessa ad una discriminazione, in quanto il dipendente di sesso femminile dovrebbe perdere l'indennità di dislocazione in seguito al suo matrimonio con un dipendente che non abbia diritto all'indennità stessa, mentre la conserverebbe in caso di matrimonio con una persona estranea alle Comunità.

In diritto

1/2 Il ricorso è diretto all'annullamento delle decisioni 17 novembre 1970 e 24 febbraio 1971, con cui l'amministrazione del Parlamento europeo ha tolto alla ricorrente — in forza dell'art. 4, n. 3, dell'allegato VII dello statuto — l'indennità di dislocazione, in seguito al suo matrimonio. A sostegno della sua azione, la ricorrente deduce due motivi, inerenti all'illegittimità di detta disposizione e, in subordine, alla violazione della disposizione stessa.

3 La ricorrente sostiene in via principale che la ripetuta disposizione, sulla quale paiono fondate le impugnate decisioni, è illegittima in quanto in contrasto col principio giuridico generale che vieta le discriminazioni basate sul sesso e, più precisamente, con l'art. 119 del trattato, che sancisce il principio dell'uguaglianza di retribuzione fra lavoratori e lavoratrici.

4/5 Ai sensi della disposizione criticata, il dipendente perde il diritto all'indennità di dislocazione «se, contraendo matrimonio con una persona che, alla data del matrimonio, non possiede i requisiti per la corresponsione di detta indennità, non acquista la qualità di capofamiglia». Questa disposizione, benché non determini di per sé alcuna disparità di trattamento a seconda del sesso, va tuttavia posta in relazione con l'art. 1, n. 3, dello stesso allegato il quale stabilisce che, per «capofamiglia», si deve normalmente intendere il dipendente sposato di sesso maschile, mentre il dipendente sposato di sesso femminile va considerato come capofamiglia solo in situazioni eccezionali, in ispecie in caso di malattia grave o d'incapacità del coniuge.

6/7 Ne consegue che la criticata disposizione determina effettivamente una disparità di trattamento fra i dipendenti di sesso maschile e quelli di sesso

femminile, in quanto subordina la conservazione dell'indennità di dislocazione all'acquisto della qualità di capofamiglia ai sensi dello statuto. Si deve quindi accertare se questa disparità di trattamento renda invalida l'impugnata disposizione dello statuto.

8 L'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari derivanti dall'entrata in servizio presso le Comunità per i dipendenti i quali — nei casi contemplati dall'art. 4, n. 1, dell'allegato VII — sono in conseguenza di ciò obbligati a mutare residenza.

9/10 L'art. 4, considerato nel suo insieme, lascia intendere che l'indennità viene corrisposta, ai dipendenti sposati, in considerazione non solo della situazione personale del beneficiario, ma anche della situazione di famiglia determinatasi col matrimonio. Il n. 3 di detto articolo contempla la nuova situazione familiare in cui viene a trovarsi il dipendente quando contrae matrimonio con una persona che non possiede i requisiti prescritti per l'indennità di dislocazione.

11/12 Il togliere l'indennità in caso di matrimonio del beneficiario può essere giustificato nel caso in cui questa modifica dello stato civile sia tale da far cessare lo stato di «dislocazione», che è la ragion d'essere del vantaggio di cui trattasi. In proposito, lo statuto non può tuttavia trattare in modo diverso i dipendenti a seconda del loro sesso, giacché la cessazione dello stato di dislocazione dev'essere retta in ogni caso da criteri uniformi, indipendenti dal sesso degl'interessati.

13/14 Subordinando la conservazione dell'indennità all'acquisto della qualità di «capofamiglia» — qual è definita dall'art. 1, n. 3 — lo statuto ha quindi stabilito un'arbitraria disparità di trattamento fra dipendenti. Le decisioni adottate nei confronti della ricorrente mancano pertanto di fondamento giuridico e vanno annullate a norma dell'art. 184 del trattato CEE.

15 Stando così le cose, non vi è motivo di prendere in esame il mezzo dedotto in subordine.

Sulle spese

16/17 A norma dell'art. 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La convenuta è rimasta soccombente.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le difese orali delle parti,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie gli artt. 119 e 184,
visto lo statuto del personale, in ispecie l'allegato VII,
visti i protocolli sullo statuto della Corte di giustizia,
visto il regolamento di procedura,

LA CORTE (Seconda Sezione),

respinta ogni altra conclusione più ampia o contraria, dichiara e statuisce:

1° **Sono annullate le decisioni 17 novembre 1970 e 24 febbraio 1971 con cui il Parlamento europeo ha tolto alla ricorrente l'indennità di dislocazione.**

2° **Il Parlamento europeo è condannato alle spese del giudizio.**

Kutscher Trabucchi Pescatore

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 7 giugno 1972.

Il cancelliere
A. Van Houtte

Il presidente della Seconda Sezione
H. Kutscher